



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE FINANZIARIO

Determinazione n° 73 del 08/10/2019

OGGETTO: ORDINANZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA DEL 19.09.2019 - CONTENZIOSO CON IL CONTRIBUENTE OMISSIS ICI 2011. NOMINA CONSULENTE DI PARTE PERITO EDILE ALESSANDRO NENCI DELLO STUDIO SOLUZIONI DI GHINASSI GIOVANNETTI E NENCI- CIG ZBD2A09AF0 IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO TRIBUTI

- 1) Di procedere alla nomina del Consulente Tecnico di parte, individuato nella persona del Perito Edile Alessandro Nenci dello Studio tecnico Soluzioni di Ghinassi, Giovannetti e Nenci s.t.p.a.s. C.F. e P.I. 06407180485, con studio in Via Calamandrei, 70 in Sesto Fiorentino (FI), ritenuto idoneo a rappresentare l'ente nelle operazioni peritali avanti la Commissione Tributaria Regionale Toscana nel contenzioso apertosi per il silenzio rifiuto al rimborso dell'imposta ICI anno d'imposta 2011 in materia di aree edificabili con il contribuente omissis.

- 2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.281,00 imputandolo al capitolo Capitolo 10102322480 "Spese per liti" Liv V 1030299002 del PEG relativo al Bilancio di previsione anno 2019 a favore del Perito Edile Alessandro Nenci dello Studio tecnico Soluzioni di Ghinassi, Giovannetti e Nenci s.t.p.a.s. C.F. e P.I. 06407180485, quale corrispettivo per l'attività che sarà svolta in qualità di consulente di parte per conto del Comune di Pontedera, comprensivo di IVA e cap come per legge, come da preventivo presentato dal professionista.

MOTIVAZIONE

In data 26/09/2012 un contribuente, come da elenco allegato "A" presentava istanza di rimborso relativo al presunto maggiore versamento effettuato per l'imposta ICI anno 2011, nella quale il valore unitario dell'area edificabile veniva indicato in € 32/mq, in ordine alla quale, stante il silenzio del Comune, lo stesso ha ritenuto che si fosse formato silenzio rigetto.

Nel marzo 2013 il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso.

Il Comune di Pontedera si costituiva in giudizio presentando alla Commissione Tributaria competente tutti gli atti e le memorie ritenute necessarie ai fini della definizione del contenzioso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa ha accolto il ricorso proposto con la sentenza n. 276/06/15 del 21/05/2015. La sentenza in questione è stata impugnata dall'amministrazione Comunale con appello del 14/10/2015 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Toscana, la quale ha rigettato l'appello.

Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, la quale con Ordinanza n. 15313-18 del 12/06/2018 ha accolto il ricorso del Comune e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Quest'ultima, con ordinanza del 19.09.2019 allegata ha nominato quale CTU il Geom. Duccio Lami e ha autorizzato le parti a nominare i propri consulenti tecnici di parte.

Si ritiene quindi necessario al fine di predisporre un'adeguata difesa dell'amministrazione procedere alla nomina di proprio Consulente Tecnico di Parte al quale affidare, sotto il profilo tecnico, l'incarico di affiancare il C.T.U. nelle operazioni peritali.

Si ritiene quindi necessario procedere alla nomina del C.T.P., individuato nella persona del perito edile Alessandro Nenci dello Studio tecnico Soluzioni di Ghinassi, Giovannetti e Nenci s.t.p.a.s. C.F. e P.I. 06407180485 e ritenuto idoneo a rappresentare l'ente nelle operazioni peritali come indicato dall'avvocato nominato dall'ente nel presente giudizio e che, preventivamente contattato per le vie brevi a causa della ristrettezza dei tempi imposti dalla CTR si è dichiarato disponibile all'incarico.

Visto il preventivo del perito Nenci Alessandro dello Studio tecnico Soluzioni di Ghinassi, Giovannetti e Nenci s.t.p.a.s. C.F. e P.I. 06407180485 per l'importo di €. 1.000,00 oltre iva e cap come per legge, ritenuto congruo in relazione alla prestazione dei servizi richiesti dall'espletamento della CTP.

La fattura verrà emessa a conclusione della C.T.U. con il deposito del definitivo elaborato peritale.

Rilevato che l'incarico di CTP, in quanto conferito e svolto nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, è una inseparabile ramificazione del patrocinio legale al quale è direttamente legato, in quanto ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico dell'avvocato... *il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore.....* (art. 194

c.p.c.); partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice....(art. 201 c.p.c).

Considerato inoltre che l'incarico di CTP costituisce appalto di servizi legali ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio del nuovo Codice degli appalti, fatti salvi i principi generali come riportati nell'art. 4 del codice medesimo.

Preso atto che lo stesso Codice degli appalti, all'art. 36 comma 2 lett. a), consente affidamenti diretti di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da intendersi al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri accessori.

Ritenuto che le adeguate motivazioni dell'affidamento diretto, comunque non più richieste per Legge, possano essere rinvenute nella particolare urgenza dettata dall'imminenza dell'inizio delle operazioni peritali, nell'esclusione della fattispecie in esame dalla disciplina comune del codice dei contratti pubblici e nella misura particolarmente esigua della richiesta economica pervenuta.

Dato atto che è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n. 50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

Vista l'estrema urgenza dell'espletamento delle operazioni peritali.

Considerato infine che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico di CTP.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Determina Dirigenziale n° 61 del 12/03/2019 con la quale il Comune riassume alla CRT Toscana i 3 ricorsi promossi da omissis a seguito di n. 3 ordinanze della Corte di Cassazione (15312/2018, 15313/2018 e 15314/2018) che hanno cassato le sentenze della CTR di accoglimento di istanze rimborso Ici aree edificabili Loc. Il Chiesino.

- D. Lgs. 546/92 i articoli 49,51 e 53 che disciplinano le modalità e termini impugnazioni in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale
- Decreto Sindacale n. 15 del 16/07/2019, con il quale è stata affidata la direzione del 3° e del 5° Settore dell'Ente al dott. Giovanni Forte.
 - determinazione del Dirigente del III Settore n° 51 del 18/07/2019 con cui è stata prorogata la Posizione Organizzativa del II Servizio del III Settore alla Dott.ssa Nicla, con potere di assumere atti di gestione, fino al 26/10/2019.
 - Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, approvato con deliberazione G.C. n° 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI:

- Allegato A dove è indicato il contribuente che non costituisce parte integrante del presente provvedimento
- ordinanza della CTR acquisita al protocollo dell'ente n. 33185 del 19/09/2019.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248

indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

1)

- | | |
|---|---|
| 1 | 4° SERVIZIO DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E CONTENZIOSO |
| 2 | 3° SETTORE FINANZIARIO |
| 3 | 2° SERVIZIO TRIBUTI |
| 4 | 1° SERVIZIO RAGIONERIA |

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | RISORSA | DEBITORE | IMPORTO |
|-----------|----------------------|---------|----------|---------|
| | | | | |

2) TABELLA IMPEGNI

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | INTERVENTO / CAPITOLO | CREDITORE | IMPORTO |
|-----------|----------------------|---------------------------------|--|---------|
| 2019 | SPESE PER LITI | 10102322480 LIV V 1030299002 | P.E. ALESSANDRO NENCI STUDIO SOLUZIONI | 1281 |

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Nicla Minuti tel 0587/299240

IL DIRIGENTE
3° SETTORE FINANZIARIO
FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.